

## **Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)**

### **Modifica del 16 dicembre 2005**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 2005<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1959<sup>2</sup> sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 57a*          Preavviso

<sup>1</sup> L'ufficio AI comunica all'assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata. L'assicurato ha il diritto di essere sentito conformemente all'articolo 42 LPG<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Se la decisione prevista concerne l'obbligo di prestazione di un altro assicuratore, l'ufficio AI sente quest'altro assicuratore prima di emanare la decisione.

*Art. 69 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1</sup> In deroga agli articoli 52 e 58 LPG<sup>4</sup>:

- a. le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI;
- b. le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.<sup>5</sup>

<sup>1bis</sup> In deroga all'articolo 61 lettera a LPG<sup>4</sup>, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

1    FF **2005** 2751

2    RS **831.20**

3    RS **830.1**

4    RS **830.1**

5    V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).

fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

<sup>2</sup> Gli articoli 85<sup>bis</sup> capoverso 3 e 86 LAVS<sup>6</sup> si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI.<sup>7</sup>

## II

*Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005  
(misure per la semplificazione della procedura)*

Il diritto previgente si applica:

- a. alle decisioni emanate dall'Ufficio AI non ancora passate in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
- b. alle opposizioni pendenti presso l'Ufficio AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005;
- c. ai ricorsi pendenti presso il tribunale cantonale o federale delle assicurazioni o la Commissione federale di ricorso in materia di AVS e AI al momento dell'entrata in vigore della modifica del 16 dicembre 2005.

## III

*Modifica del diritto vigente*

*Legge federale del 16 dicembre 1943<sup>8</sup> sull'organizzazione giudiziaria*

*Art. 132 cpv. 2*

<sup>2</sup> Le deroghe di cui al capoverso 1 non valgono se la decisione impugnata concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

*Art. 134*

3. Spese
- Nella procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali. Sono eccettuate le controversie in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.

<sup>6</sup> RS 831.10

<sup>7</sup> V. anche la cifra IV n. 2 (Coordinamento con la legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale).

<sup>8</sup> RS 173.110

IV

*Coordinamento con altre leggi federali*

**1. Legge del 17 giugno 2005<sup>9</sup> sul Tribunale federale (LTF)**

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTF o la presente modifica della LAI, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, gli articoli 97 capoverso 2 e 105 capoverso 3 LTF ricevono il seguente tenore:*

*Art. 97 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

*Art. 105 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.

**2. Legge del 17 giugno 2005<sup>10</sup> sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)**

*Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LTAF o la presente modifica della LAI, all'atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l'articolo 69 capoversi 1 lettera b e 2 LAI riceve il seguente tenore:*

- b. le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

<sup>2</sup> Il capoverso 1<sup>bis</sup> e l'articolo 85<sup>bis</sup> capoverso 3 LAVS<sup>11</sup> si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

<sup>9</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3643)

<sup>10</sup> RS ...; RU ... (FF 2005 3689)

<sup>11</sup> RS 831.10

V

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Claude Janiak

Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 27 dicembre 2005<sup>12</sup>

Termine di referendum: 6 aprile 2006

<sup>12</sup> FF 2005 6469